

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2135

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALFATTI FRANCESCO, NANNUZZI, AMASIO, RAFFAELLI

Presentata il 26 febbraio 1965

Estensione dei benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, al personale degli Enti locali titolari di pensione a carico degli Enti stessi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto i benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, riguardano solo il personale statale, con esclusione del personale degli Enti locali.

Successivamente, con legge 22 novembre 1962, n. 1646, il legislatore dettava analoghe norme anche per il personale degli Enti locali, con l'esclusione, però, dei titolari di pensione a carico degli Enti stessi.

Per evidenti ragioni di equità si ravvisa la necessità di eliminare tale esclusione, estendendo i benefici anzidetti anche al personale degli Enti locali il cui trattamento di pensione è a totale carico del bilancio dei rispettivi Enti.

Per questo raccomandiamo alla vostra attenzione ed approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Alle vedove ed agli orfani dei dipendenti degli enti locali — quando tali dipendenti siano deceduti e siano titolari di trattamento di pensione a totale carico dell'Ente dal quale dipendevano — sono estesi i benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.